



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 460 DEL 22 maggio 2001



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 17 e 20 maggio 2001 – Quattordicesima giornata ritorno

Atalanta-Reggina 1-1
Bari-Roma 1-4
Bologna-Juventus 1-4
Lazio-Udinese 3-1
Milan-Fiorentina 1-2
Napoli-Verona 2-0
Parma-Internazionale 3-1
Perugia-Brescia 2-2
Vicenza-Lecce 0-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 21-22 maggio 2001, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 90

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 17 e 20 maggio 2001 – Quattordicesima giornata ritorno

Gara Soc. Atalanta – Soc. Reggina del 20 maggio 2001

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione dal Procuratore Federale ex art. 9 comma 3 ter C.G.S., relativamente alla condotta del calciatore **Carrera** Massimo – Soc. **Atalanta**;

esaminata la documentazione filmata integrale della partita, acquisita da questo Giudice;

acquisito un supplemento di rapporto da parte dell'arbitro;

osserva:

al 15° del secondo tempo veniva concesso un calcio di punizione alla Soc. Reggina in zona di attacco. Schierata la barriera, veniva calciata la punizione ed il pallone si dirigeva contro la barriera medesima. Contemporaneamente si determinava un movimento scomposto tra i calciatori in barriera, a seguito del quale il calciatore Brevi – Soc. Reggina cadeva a terra trattenendo il pallone con il braccio destro ripiegato a gomito. Da terra, nel volgere di pochi istanti, lo stesso Brevi allontanava lateralmente il pallone e contestualmente il calciatore Carrera, che non faceva parte della barriera ed era in posizione frontale rispetto all'avversario, si dirigeva di corsa verso quest'ultimo con la gamba destra sollevata, andando a urtare il corpo del Brevi, verosimilmente ad un braccio, con il piede destro.

L'arbitro, che dalle immagini già appariva con un braccio sollevato ad indicare un'avvenuta interruzione del giuoco, si dirigeva rapidamente verso il punto in cui Brevi era a terra attorniato da altri calciatori dell'Atalanta. La situazione si normalizzava immediatamente ed il giuoco riprendeva con l'effettuazione di un calcio di punizione da parte dell'Atalanta, che veniva battuto dal portiere. Le immagini mostravano, inoltre, il calciatore Brevi che, rialzatosi da terra, si allontanava verso il centro campo sfregandosi con una mano il braccio destro.

Nel suo supplemento l'arbitro precisava le seguenti circostanze:

egli aveva costantemente seguito lo svolgimento dell'azione, così come d'altro canto risulta dalle stesse immagini televisive. Si era accorto di un movimento scomposto ed irregolare del calciatore Brevi in mezzo alla barriera formata dagli avversari e aveva immediatamente fischiato per interrompere il giuoco, che doveva quindi riprendere con una punizione a favore dell'Atalanta. Si era accorto che attorno a Brevi, caduto a terra, si stava accendendo una mischia e quindi era intervenuto immediatamente. La situazione si era subito normalizzata. L'arbitro udiva il calciatore Carrera rimproverare Brevi per la condotta non regolare in barriera e la relativa risposta di Brevi che attribuiva ad uno stratonamento di qualche avversario la propria caduta a terra.

L'arbitro non aveva percepito alcuna condotta irregolare o violenta di Carrera in danno di Brevi. Quest'ultimo, da parte sua, non si era lamentato con l'arbitro, né nell'immediatezza né in prosieguo, di aver subito un calcio o comunque una condotta violenta da parte del Carrera.

Così ricostruito l'andamento dei fatti sulla scorta delle immagini e del supplemento arbitrale, è possibile formulare una serie di osservazioni ai fini dell'applicabilità nel caso di specie dell'art.9 comma 3 ter C.G.S.

Sulla base del supplemento si può ritenere che l'atto compiuto dal calciatore Carrera sia avvenuto a giuoco fermo: circostanza che, invece, sarebbe stata quanto meno dubbia sulla scorta delle immagini televisive, che non permettono di determinare se tale condotta sia stata portata a compimento quando già l'arbitro aveva interrotto il giuoco, o prima, oppure contemporaneamente al fischio del direttore di gara.

Quanto alla qualificazione della condotta del Carrera, in termini di atto violento o meno, occorre fare riferimento ovviamente alle sole immagini televisive, poiché l'arbitro ha specificato di non aver rilevato il comportamento del calciatore.

Dette immagini non offrono, ad avviso di questo Giudice, una prova sufficientemente univoca circa il carattere violento del gesto. Se da un lato, infatti, risulta chiaro dalle immagini visionate al rallentatore che il Carrera tenne la gamba sollevata e spinse il piede verso terra anche dopo che il Brevi si era già spossessato del pallone, dall'altro lato non emerge in maniera inequivocabile che l'intento del Carrera sia stato sicuramente diretto a colpire l'avversario. Il filmato mostra infatti che, nel momento in cui Carrera inizia la sua corsa verso il punto in cui si trova Brevi a terra, quest'ultimo sta ancora trattenendo il pallone con il braccio serrato a gomito: pertanto è legittimo, quantomeno, un dubbio su un'intenzione del Carrera di impossessarsi del pallone medesimo, sottraendolo al controllo dell'avversario. La prospettazione di questo dubbio è ulteriormente avvalorata dal fatto che la visione delle immagini, a velocità normale, non consente un'interpretazione chiara della vicenda sotto tale profilo, e che il tutto si svolse nel breve volgere di pochi istanti, sì da rendere ardua una ricostruzione certa dell'intenzione, di regolare agonismo o di non consentita violenza, posta a base dell'intervento del calciatore Carrera.

Sotto un secondo profilo, in ogni caso, l'esame delle risultanze sia televisive sia documentali porta ad escludere l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 9 comma 3 ter C.G.S.

Dal combinato disposto dei commi 3 bis e 3 ter risulta, infatti, che la prova televisiva può essere utilizzata nelle sole ipotesi di condotta violenta sfuggita al controllo della terna arbitrale. La ratio ispiratrice di tale normativa consiste proprio nel considerare le riprese filmate come fonte di prova di una condotta illecita non vista dagli ufficiali di gara ed avvenuta in un contesto di tempo e di spazio che era sottratto al controllo degli stessi ufficiali.

Nel caso in questione risulta chiaramente dalle immagini televisive che l'arbitro ebbe a seguire costantemente l'azione che si svolgeva proprio davanti a lui, tanto da rilevare una condotta irregolare del Brevi in barriera.

Lo stesso arbitro ha confermato, nel suo supplemento, di aver sempre avuto sotto controllo la dinamica dell'azione.

Poste queste premesse appare evidente che non ricorre uno dei requisiti fissati dalla normativa in esame: ragionando diversamente si arriverebbe a considerare l'immagine televisiva come sostitutiva della valutazione arbitrale rispetto ad un fatto di giuoco verificatosi sotto il controllo dell'arbitro medesimo. E non vi è alcun dubbio che una tale conclusione contrasta con la lettera e lo spirito dell'attuale disciplina contenuta nell'art. 9 C.G.S.

Per le considerazioni sopra delineate questo Giudice ritiene non sussistenti i presupposti per l'applicazione di una sanzione disciplinare a carico del calciatore **Carrera** Massimo – Soc. **Atalanta**, in ordine ai fatti segnalati dal Procuratore Federale.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) **SOCIETA`**

Ammenda di L. 70.000.000 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 32° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco numerosi oggetti in plastica, in segno di protesta rispetto a decisioni arbitrali; per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, intonato un coro caratterizzato da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; sanzione stabilita nella misura di L. 10.000.000 per il lancio di oggetti e di L. 60.000.000 per i cori; ammenda, quest'ultima, **applicata ai sensi dell'art. 6 bis commi 2 e 5 C.G.S.**, in vece della squalifica del campo, in considerazione sia del comportamento di altri sostenitori della medesima Società i quali, in altre tre occasioni nel corso della medesima partita, dimostravano con comportamenti di correttezza sportiva la propria dissociazione rispetto a manifestazioni di discriminazione razziale, sia delle documentate iniziative assunte dalla Società medesima, finalizzate a far cessare condotte di contenuto razzista ad opera di parte della propria tifoseria; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 25.000.000 : alla Soc. **NAPOLI** per avere suoi sostenitori, al 38° del secondo tempo, lanciato due fumogeni verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari: i fumogeni non raggiungevano l'obiettivo, perchè venivano fermati dalle reti di protezione; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, al 10° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; recidiva specifica plurireiterata.

Ammenda di L. 10.000.000 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, al 47° del primo tempo, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco, con conseguente breve ritardo nella ripresa della gara; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 1.000.000 : alla Soc. **BARI** per avere un gruppo di suoi sostenitori fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco, al termine della gara con modalità pacifiche.

Ammenda di L. 1.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere un gruppo di suoi sostenitori fatto indebito ingresso sul terreno di giuoco, al termine della gara con modalità pacifiche.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

INNOCENTI Duccio (Bari): perchè, al 31° del primo tempo, apostrofava il Direttore di gara con una frase irrispettosa.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BAIOCCO Davide (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

BREVI Ezio (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Tredicesima sanzione).

NEDVED Pavel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TARANA Emiliano (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

TEDESCO Giovanni (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BONAZZOLI Emiliano (Verona).

SECONDA SANZIONE

AHN Jung Hwan (Perugia).

PRIMA SANZIONE

SARTOR Luigi (Parma)

TARE Igli (Brescia).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

FILIPPINI Emanuele (Brescia)
FRESI Salvatore (Napoli)
TUDOR Igor (Juventus).

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MACELLARI Fabio (Internazionale).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

BELLAVISTA Antonio (Bari)
DIANA Aimò (Brescia)
FALCONE Giulio (Bologna)
FERRARI Matteo (Internazionale)
ZANCHI Marco (Vicenza).

QUINTA SANZIONE

BIA Giovanni (Bologna)
COLONNELLO Gianluca (Lecce)
GARGO Mohammed (Udinese).

SECONDA SANZIONE

BAGGIO Roberto (Brescia)
DUNDERSKI Ljubisa (Atalanta)
TOMMASI Damiano (Roma)
ZAMBROTTA Gianluca (Juventus).

PRIMA SANZIONE

JIRANEK Martin (Reggina)
SERIC Anthony (Verona).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

HUBNER Dario (Brescia).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 3.000.000

ZENONI Damiano (Atalanta): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Sesta sanzione) .

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 1.000.000

COLUCCI Leonardo (Verona); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DI LORETO Marco (Perugia).

c) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

PAVARESE Luigi (Napoli): perchè, al termine del primo tempo, manifestava il proprio dissenso rispetto a decisioni degli Ufficiali di gara pronunciando ad alta voce, per tre volte, una frase di protesta nello spazio antistante lo spogliatoio arbitrale; infrazione rilevata da un Assistente.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 1° giugno 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 MAGGIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro